**CONTRATTO DI APPALTO**

**RELATIVO ALL’AFFIDAMENTO DI QUOTA PARTE DEI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE EROGATI DA ASF AUTOLINEE S.R.L. LUNGO LA LINEA** **N12 CAMERLATA-LAZZAGO-SAN FERMO-TAVERNOLA, GESTITA DA ASF AUTOLINEE**

**CIG [●]**

Oggi, **[●]** in Como, presso la sede di ASF Autolinee S.r.l., Via Asiago n. 16/18, le Società di seguito indicate:

Da una parte,

ASF Autolinee S.r.l., C.F. e P.IVA. 02660190139, con sede in Como, Via Asiago n. 16/18, C.A.P. 22100, in persona di **[●]**, nato a **[●]** (**[●]**), il **[●]**, domiciliato presso la sede legale della predetta Società, in qualità di Amministratore Delegato, munito degli occorrenti poteri per la firma del presente Contratto (di seguito la “**Committente**”)

**e**

Dall’altra,

**[●]**., C.F. **[●]** e P.IVA. **[●]**, con sede a **[●]**, via **[●]**, n. **[●]**, C.A.P **[●]**, in persona di **[●]**, nato a **[●]**, il **[●]**, domiciliato per la presente Procedura presso la sede legale della predetta Società, in qualità di Procuratore Speciale, munito degli occorrenti poteri per la firma del presente Contratto (di seguito il “**Fornitore**”)

(di seguito, ciascuna di esse, singolarmente, “**Parte**”, congiuntamente indicate come le “**Parti**”)

**PREMESSO**

Che ASF Autolinee S.r.l. gestisce i servizi di trasporto pubblico locale di area urbana in Como in forza del contratto di servizio in essere tra CO.MO. FUN&BUS S.c.a.r.l. (nella quale ASF Autolinee S.r.l. è socio di maggioranza) e l’Agenzia del TPL di Como-Lecco-Varese, stipulato in data 29/06/2005 Rep. n. 2534, registrato a Como il 05/07/2005 al n. 3328 (di seguito denominato “Contratto di Servizio”).

Che ASF Autolinee S.r.l., in qualità di Ente Aggiudicatore, ha indetto ed esperito una procedura aperta per l’’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 71 del D.lgs. 36/2023 di quota parte dei servizi di trasporto pubblico locale erogati da ASF Autolinee S.r.l. lungo la linea N7 (Sagnino-Como-Lora) e che le operazioni procedurali, inerenti allo svolgimento del sopra citato affidamento, si sono svolte conformemente alle modalità ed ai termini previsti dalla normativa di cui all’art. 50, comma 1, lett. b), D.lgs. 36/2023

Che ASF Autolinee S.r.l., nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento ha scelto di procedere all’aggiudicazione della procedura de qua sulla base del criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 108, comma 3, del Codice.

Che ASF Autolinee S.r.l., esaminata l’offerta presentata e basandosi sul criterio di valutazione previsto nella richiesta di preventivo, con determinazione Prot. n. **[●]** del **[●]** ha aggiudicato l’appalto al Fornitore.

Che la predetta aggiudicazione, in ossequio al disposto dell’art. 90, comma 1 lett. b) del D.lgs. 36/2023, è stata comunicata, a mezzo pec, al soggetto interessato in data **[●].**

Che ASF Autolinee S.r.l., intende affidare quota parte dei servizi di trasporto pubblico locale erogati da ASF Autolinee S.r.l. lungo la linea N12 Camerlata-Lazzago-San Fermo-Tavernola

Che sono state ultimate con esito positivo le verifiche sul possesso dei requisiti in partecipazione del Fornitore.

Che sussistono, quindi, le condizioni per la stipula del Contratto.

**TUTTO CIO’ PREMESSO**

**LE PARTI STIPULANO E CONVENGONO QUANTO SEGUE**

Art. 1

(Premesse)

1. Le Premesse in narrativa formano parte integrante e sostanziale del presente Contratto di appalto (d’ora in avanti il “Contratto”) e, unitamente agli atti della procedura di affidamento in esse richiamati, ne informano altresì l’interpretazione e l’esecuzione.
2. Sono allegati al presente Contratto e ne costituiscono parte integrante i seguenti documenti:

* All. 0: Richiesta di preventivo;
* All. 1: Allegato 1 – Orari e km richiesti;
* All. 2: Offerta Economica;
* All. 3: Contratti di locazione dei mezzi (eventuali);
* All. 4: Carta della Mobilità 2023 urbana;
* All. 5: Codice etico ASF.

1. Il Contratto di Servizio richiamato nelle premesse, ancorché non materialmente allegato al presente Contratto, ne forma parte integrante e sostanziale.

Il Fornitore dichiara dunque di averne acquisito piena conoscenza, rinunciando sin d’ora a qualsivoglia pretesa e contestazione in merito ai contenuti del Contratto di Servizio medesimo.

Art. 2

(Oggetto e importo del Contratto)

Con il Contratto, sottoscritto ai sensi dell’art. 18, del D.lgs. 26/2023, la Committente affida al Fornitore, che accetta, quota parte dei servizi di trasporto pubblico la linea N7 (Sagnino-Como-Lora).

L’oggetto del Contratto si riferisce pertanto in modo esclusivo a linee gestite da ASF Autolinee S.r.l., alla quale sono demandate la piena competenza e titolarità a regolamentare ogni aspetto organizzativo ed operativo indispensabile per la corretta esecuzione del servizio, ivi compresi quelle afferenti al rapporto con il Fornitore per tutti gli adempimenti operativi conseguenti l’attuazione del presente Contratto.

Per l’esecuzione del servizio la Committente riconosce quindi al Fornitore i corrispettivi derivanti dall’offerta presentata in sede di affidamento:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LINEA | N.KM STIMATI PER LA DURATA DEL SERVIZIODAL 05/02/2024 AL 31/12/2024 | | **PREZZO UNITARIO OFFERTO** | **IMPORTO TOTALE OFFERTO ONERI E IVA ESCLUSI** |
| **N12 CAMERLATA-LAZZAGO-SAN FERMO-TAVERNOLA** | 21.492,16 | km | **[●]** | **[●]** |

Il contratto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell’articolo 60, co. 3 del Codice, nel caso dovesse verificarsi la necessità di una revisione dei prezzi. La revisione sarà consentita esclusivamente dietro espressa autorizzazione emessa dal RUP a seguito di un procedimento attivato per tramite di posta certificata su istanza della parte interessata. L’istanza dovrà essere corredata di documentazione a comprova della revisione dei prezzi richiesta. Il RUP, entro 30 giorni dalla ricezione dalla pec, emetterà un proprio provvedimento con il quale definirà il valore della revisione concessa. Il termine di 30 giorni potrà essere interrotto dal RUP qualora ritenesse mancante la documentazione necessaria per la sua definizione. Nella valorizzazione della revisione dei prezzi non si terranno in considerazione i prezzi il cui scostamento risulterà inferiore al 5% rispetto al prezzo contrattuale e comunque non saranno compensate oltre all’80% delle quantità contrattuali.

Ai sensi dell’art. 120, comma 1, lett. a), del Codice, la Società si riserva la facoltà di aumentare il numero dei servizi richiesti nel periodo di durata contrattuale fino ad un massimo di € **[●]** oltre IVA.

Qualora la Committente intenda richiedere, in tutto o in parte, l’aumento del servizio entro il limite indicato, il Fornitore è obbligato a fornire il quantitativo richiesto. Nel caso in cui la Committente non intenda utilizzare tutto o parte il quantitativo oggetto di opzione, il Fornitore non avrà nulla a che pretendere nei confronti della medesima.

Le condizioni di esecuzione sono quelli riportate nell’Allegato 1.

Art. 3

(Durata del contratto)

Il predetto affidamento sarà svolto come da corse, specifiche e programmi, di cui all’ Allegato 1) con decorrenza dal 05/02/2024 al 31/12/2024, salvo diverse indicazioni da parte dell’Agenzia del Trasporto Pubblico Locale del Bacino di Como, Lecco e Varese.

I servizi dovranno essere garantiti, alle condizioni tecnico/economiche e giuridiche offerte dal Fornitore ed approvate dalla Committente, sino al termine di conclusione del Contratto.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata pari ad anni 1 (uno), la stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola all’appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno 2 (due) mesi prima della scadenza del contratto originario.

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 120, comma 11 del Codice e comunque per un periodo non superiore a 6 (sei) mesi. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.

Qualora, a seguito di specifiche determinazioni dell’Agenzia del TPL e/o per qualsiasi altra causa di forza maggiore, nel periodo di durata sopra citato venisse meno la necessità di sub-affidare il servizio oggetto della presente procedura, ancorché eventualmente già modificato e/o ridotto, la Committente provvederà a darne comunicazione formale a mezzo PEC, senza che il Fornitore abbia nulla a che pretendere.

Art. 4

(Caratteristiche mezzi adibiti al servizio)

# Si indicano di seguito le specifiche tecniche che dovranno possedere i mezzi adibiti al servizio:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Lunghezza massima** | **Capienza minima al 100%** | **Anzianità massima a fine contratto** |
| LINEA N\_12 | 10,80 m | min 50 totali, min 10 posti a sedere | 15 anni |

Le vetture utilizzate dovranno essere compatibili con l’utilizzo della linea descritta, immatricolati per il servizio di trasporto pubblico richiesto, sia dal punto di vista tecnico sia da punto di vista amministrativo ed assicurativo.

In caso di temporanea indisponibilità del mezzo titolato all’esecuzione del servizio, il Fornitore dovrà disporre di un mezzo sostitutivo avente le caratteristiche tecniche di cui sopra o, in alternativa, eseguire il servizio utilizzando contemporaneamente più mezzi e più conducenti al fine di garantire per ciascuna corsa la copertura minima richiesta in termini di disponibilità di posti.

Art. 4 bis

(Opzione locazione)

Il Fornitore si è avvalso della facoltà di impiegare con contratto di locazione onerosa nr. **[●]** (**[●]**) veicoli di proprietà di ASF Autolinee S.r.l., con cui poter effettuare il servizio richiesto. La locazione, di durata non superiore alla durata del presente Contratto, prevede un corrispettivo pari ad € 0,45 €/Km comprensivo dei servizi e delle condizioni indicate nell’Allegato 2 - Contratto di locazione mezzi.

La fatturazione avrà cadenza mensile.

Il pagamento avverrà mediante bonifico bancario a 30 giorni data fattura.

Art. 5

(Obbligazioni del Fornitore)

1. Il Fornitore eseguirà il Contratto con propria organizzazione di mezzi, assumendo il rischio dell’affidamento e rimanendo responsabile nei confronti della Committente.
2. Il Fornitore si obbliga ad eseguire la prestazione nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni e i termini riportati nell’Allegato 1 e nella offerta economica presentata in sede di affidamento.
3. Il Fornitore, con la sottoscrizione del presente Contratto e per quanto attiene al suo oggetto, si obbliga, anche nei confronti della Committente, al rigoroso rispetto di ogni impegno già assunto con la presentazione dell’offerta presentata, ivi compresa la completa manleva per qualsiasi richiesta di risarcimento e/o indennizzo che potesse originare, a carico della Committente, dall’esecuzione del presente Contratto.
4. Il Fornitore si impegna ad una fattiva collaborazione con ASF Autolinee che, per garantire la qualità del servizio, offrirà assistenza tecnica, organizzativa ed amministrativa.
5. Il servizio di trasporto sarà effettuato esclusivamente con il personale dipendente del Fornitore che è tenuto a dare tempestiva informazione ad ASF Autolinee di qualunque modifica intervenuta in ordine al personale impiegato nel servizio ed al possesso dei requisiti richiesti in sede di gara dagli stessi, ferma la piena ed integrale responsabilità del Fornitore in ordine alla gestione ed alle relazioni con il proprio personale dipendente.
6. È fatto obbligo al Fornitore, tramite i conducenti, di effettuare il controllo dei titoli di viaggio in base alle tariffe approvate dall’Ente affidante. Il Fornitore è tenuto a consentire al Personale di controlleria della Committente di effettuare in qualsiasi momento controlli a bordo dei veicoli per verificare la regolarità e la validità dei titoli di viaggio, nonché sul personale viaggiante, sul parco rotabile e sul servizio erogato dal Fornitore.
7. Il Fornitore, qualora si rendesse necessario, autorizza fin da ora la Committente ad installare a spese di quest’ultima - sui mezzi che verranno impiegati in servizio - le apparecchiature di bordo ed i software necessari per gestire la cosiddetta “bigliettazione elettronica” e altresì ad utilizzare detta strumentazione in maniera consona, seguendo le indicazioni che verranno fornite dalla medesima.
8. Il fornitore accetta che, come indicato nella Carta di Mobilità 2023 urbana (All. 3), durante lo svolgimento delle corse oggetto della presente procedura, potranno essere svolte indagini del cliente misterioso (mystery client) e indagini di soddisfazione cliente.
9. Il Fornitore del servizio è tenuto a trasmettere alla Committente l’elenco degli autobus adibiti al servizio oggetto del presente contratto.

Il Fornitore si impegna a prestare la propria opera in modo assiduo e continuativo tenendo conto delle esigenze connesse al buon andamento del servizio di trasporto come previsto dal Contratto di Servizio, rispondendo alla Committente della regolare funzionalità dello stesso, intendendosi la Committente esonerata da ogni e qualsiasi responsabilità e impegno verso terzi in dipendenza dell’esercizio del servizio, ed in particolare:

1. il servizio di trasporto in oggetto deve essere effettuato rispettando gli itinerari, le fermate, gli orari e le modalità di espletamento comunicate dalla Committente, come previsto dai programmi d’esercizio approvati;
2. la Committente è l’unico soggetto titolato a richiedere all’Agenzia eventuali modifiche del vigente programma d’esercizio e a modificare, per l’effetto, le caratteristiche del presente contratto;
3. l’esecuzione del servizio non può essere interrotta né sospesa dal Fornitore per nessun motivo, salvo le cause di forza maggiore previste dalla legge o nei casi disposti dalle Autorità per motivi di ordine e sicurezza pubblica; in questi casi l’esecuzione dei servizi deve essere ripristinata al più presto, non appena rimosse le citate cause ostative;
4. il Fornitore non potrà invocare l’inadempimento di alcuna delle prestazioni dovute dalla Committente quale causa di sospensione della propria prestazione;
5. il Fornitore si impegna ad informare ASF Autolinee S.r.l., in modo dettagliato e tempestivo e comunque entro 24 ore, a mezzo e-mail, circa incidenti o irregolarità di qualsiasi tipo che si siano verificate durante il servizio, ivi comprese eventuali segnalazioni o reclami dell’utenza;
6. in caso di sciopero il Fornitore, così come previsto dalla legge n. 146/90 modificata dalla legge n. 83/2000, nonché dall’accordo nazionale 07.02.1991 e dalle modifiche ed integrazioni intervenute o che dovessero intervenire su tali norme ed accordi, dovrà assicurare lo svolgimento dei servizi minimi essenziali così come previsto dall’accordo sindacale vigente presso la Committente che il Fornitore dichiara di conoscere ed accettare. In particolare, si impegna a garantire l’effettuazione di tutte le corse di cui all’Allegato 1.

Ai fini del monitoraggio e gestione del servizio erogato, il Fornitore consente inoltre a spese della Committente:

1. l’installazione e l’impiego a bordo dei mezzi usati dell’hardware DST per il tracciamento del veicolo e la trasmissione di informazioni operative di servizio ai conducenti (per es. deviazioni, interruzioni, ecc.);
2. l’installazione e l’impiego sugli smartphone dei conducenti di apposita applicazione di interfaccia via Bluetooth con l’hardware di cui sopra.

Art. 6

(Personale adibito al servizio)

I conducenti dei veicoli utilizzati dal Fornitore nell’espletamento del servizio devono essere in possesso di idonea patente di guida adeguata al mezzo utilizzato, della carta di qualificazione del conducente e di tutti gli altri requisiti psicofisici e di professionalità richiesti dalle normative comunitarie, nazionali e locali vigenti, ivi compreso l’assolvimento delle visite periodiche di idoneità ai sensi di legge. Relativamente alle disposizioni concernenti l’accertamento di assenza di tossicodipendenza, è fatto obbligo al Fornitore di sottoporre, tramite idonee strutture sanitarie abilitate, tutto il personale di guida impegnato nello svolgimento del servizio agli accertamenti periodici sull’uso di alcool e di sostanze stupefacenti, lo stesso Fornitore è tenuto a fornire alla Committente idonea documentazione comprovante lo svolgimento degli accertamenti, inclusa la indicazione dei riscontri sanitari dei test di screening eseguiti. Sono a carico del Fornitore tutti gli adempimenti conseguenti le verifiche sanitarie sopra richiamate, fermo restando l’obbligo di disporre l’immediato allontanamento e l’eventuale sostituzione del personale riconosciuto temporaneamente inidoneo.

I conducenti devono essere in regola con le normative contrattuali, previdenziali e assicurative vigenti in materia di lavoro autonomo o subordinato.

I conducenti, durante l’espletamento del servizio sono tenuti a:

* rispettare le norme del Codice della Strada;
* comportarsi con correttezza, cortesia e senso di responsabilità, fornendo, se richiesto, informazioni sul servizio ed evitando discussioni dirette con l’utenza;
* esporre un cartellino di riconoscimento sul quale devono essere indicati la ragione sociale o il logo dell’impresa, il codice identificativo e la foto dell’autista;
* non fumare sull’autobus e non utilizzare telefoni cellulari, ad eccezione che per chiamate di emergenza o per motivi strettamente collegati all’esecuzione del servizio e comunque secondo le modalità previste dalla normativa vigente;
* acquisire e trasmettere alla Committente le segnalazioni o le proteste degli utenti;
* svolgere il servizio in stato di decoro, indossando un abbigliamento di ordinanza con capi tra loro omogenei e con colorazioni analoghe a quelle utilizzate dagli autisti della Committente (pantalone, giacca/maglione e cravatta di colore blu scuro, camicia di colore azzurro).

Art. 7

(Penali)

In conformità con quanto contenuto nel Contratto di Servizio in essere CO.MO. FUN&BUS S.c.a.r.l. (nella quale ASF Autolinee S.r.l. è socio di maggioranza) e l’Agenzia del TPL di Como-Lecco-Varese, saranno se del caso applicate al Fornitore le seguenti penalità:

|  |  |
| --- | --- |
| **Evento** | **Importo Penale** |
| Mancata effettuazione di una corsa | 250 €/corsa |
| Utilizzo di autobus non aventi le caratteristiche indicate nel contratto d’appalto | 5.000 €/giorno |
| Mancata vendita a bordo dei biglietti | 1.000 €/evento |
| Mancata applicazione delle tariffe previste nella vendita a bordo | 2.500 €/evento |

L’applicazione delle penali avrà luogo previa contestazione scritta e salvo la dimostrazione di cause di forza maggiore.

La Committente potrà rivalersi sul Fornitore per penali eventualmente applicate dall’Agenzia del TPL di Como, Lecco, Varese.

L’importo delle penali sarà detratto dalla quota del corrispettivo di competenza sulla prima rata utile in pagamento al Fornitore.

Inoltre, qualora il Fornitore abbandoni o sospenda l’esecuzione del servizio affidato, la Committente, a titolo di risarcimento dei danni conseguenti alla necessità di riorganizzazione della rete, avrà facoltà di applicare una penale pari al 30% del corrispettivo annuale previsto dal Contratto.

Qualora il Fornitore non fosse in condizione di poter garantire l’esecuzione dei servizi, la Committente potrà sostituirsi senza formalità di sorta ad esso per l’esecuzione d’ufficio del servizio, con rivalsa del maggior costo sostenuto e/o delle spese sostenute. Per l’esecuzione d’ufficio la Committente potrà avvalersi anche di altre aziende o di privati nel rispetto della vigente normativa.

Il Fornitore, nel caso in cui sia stata contestata violazione, potrà far pervenire per iscritto alla Committente, entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento della contestazione, eventuali giustificazioni che possano dimostrare la causa di forza maggiore.

Art. 8

(Rapporti tra Committente e Fornitore)

1. Per quanto concerne i rapporti tra la Committente e il Fornitore in ordine al Contratto, si intende richiamato ed applicato integralmente il Codice etico aziendale allegato al presente Contratto.
2. Il Fornitore dichiara:

* di conoscere il contenuto del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e di impegnarsi ad astenersi da comportamenti idonei a configurare le ipotesi di reato di cui al Decreto medesimo;
* di aver preso visione del Codice Etico aziendale e di impegnarsi a rispettarlo, adeguando i propri comportamenti ai principi ivi espressi, per tutta la durata del Contratto
* di aver preso visione del Sistema di Gestione per la Responsabilità Sociale adottato dalla Committente - in conformità alla norma SA8000 - e di impegnarsi a rispettare le regole dell'etica del lavoro, definendo ed attuando tempestivamente azioni tese a risolvere eventuali non conformità, accettando sin d’ora eventuali visite finalizzate a verificarne il rispetto.

Art. 9

(Riservatezza)

1. Le Parti si obbligano a preservare la riservatezza di qualsiasi informazione, incluse quelle di carattere informatico e/o conservate in archivi informatici delle stesse Parti in qualsiasi forma o su qualsiasi supporto ricevuta od ottenuta, che sia chiaramente indicata come Confidenziale all’atto di comunicazione.
2. L’informazione verbale di natura confidenziale dovrà essere chiaramente espressa e, in ogni caso, confermata per iscritto entro i 30 giorni lavorativi seguenti. Esse comprendono a titolo esemplificativo e non esaustivo, ogni e qualsiasi informazione comunicata o comunque appresa in occasione dei rapporti di collaborazione tra le Parti concernente prodotti, materiali, procedimenti produttivi, organizzazione aziendale e tecnica, strategia commerciale, obiettivi e risultati, anche intermedi, di attività di ricerca di una delle Parti e/o delle Società tra cui: disegni, progetti, dati finanziari, modelli o formule matematiche, specifiche tecniche, tecnologia anche non brevettata o non brevettabile, know-how e, più in generale, ogni dato o informazione di natura tecnica, commerciale, finanziaria ed economica. Le informazioni riservate e confidenziali come sopra identificate, comunicate da una delle Parti all’altra, rimangono di esclusiva proprietà della Parte che le ha comunicate e la Parte che le ha ricevute non potrà utilizzarle per finalità diverse da quelle indicate nelle presenti Condizioni, soprattutto non potrà sfruttarle commercialmente.
3. Ciascuna Parte si impegna a trattare con la massima riservatezza tutte le Informazioni Confidenziali scambiate, tra i rispettivi rappresentanti, dipendenti, collaboratori o consulenti, in esecuzione di tutte le attività delle presenti Condizioni.
4. Qualora dalla violazione di tale obbligo derivi alla Committente pregiudizio, quest’ultima potrà rivalersi sul Fornitore per il risarcimento dei danni riservandosi la facoltà di risolvere il Contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. fatto salvo il risarcimento del danno. Ciascuna Parte, pertanto, si impegna:

* a mantenere il massimo riserbo circa dette Informazioni Confidenziali ricevute dall’altra Parte, garantendo altresì un sistema di tutela delle stesse di livello uguale a quello normalmente adottato per proprie informazioni di pari riservatezza;
* ad usare le Informazioni Confidenziali ricevute unicamente allo scopo di eseguire i propri obblighi di cui alle presenti Condizioni;
* a non divulgare, non riprodurre o comunicare a terzi le Informazioni Confidenziali

ricevute, eccetto che su espressa autorizzazione scritta preventivamente rilasciata dalla Parte che ha originato l’informazione stessa.

1. Restano escluse dagli obblighi suddetti solo le informazioni che:

* sono già in possesso delle Parti alla data di sottoscrizione delle presenti Condizioni;
* sono di pubblico dominio già alla data di sottoscrizione delle presenti Condizioni, senza che ciò sia derivato da atti od omissioni della Parte che le ha ricevute;
* divengono di pubblico dominio dopo la data di sottoscrizione delle presenti Condizioni, senza che ciò sia derivato da atti od omissioni della Parte che le ha ricevute;
* sono legalmente ottenute da terzi senza alcun vincolo di riservatezza;
* sono divulgate per obbligo di legge o su richiesta della Magistratura.

1. Ciascuna Parte si impegna sin d’ora:

* a restituire, dietro richiesta scritta della Parte che le ha originate e comunicate, le Informazioni Confidenziali ricevute o a rilasciare eventuale opportuna dichiarazione della loro completa distruzione secondo le istruzioni ricevute dalla Parte suddetta;
* a non rifiutare, ostacolare o comunque impedire tale restituzione o distruzione;
* a non trattenere copie, estratto o riproduzioni, in qualsivoglia forma o supporto, delle Informazioni Confidenziali di cui l’altra Parte abbia richiesto la restituzione o distruzione.

1. La durata dell’obbligo di riservatezza decorrerà dalla data di sottoscrizione delle presenti Condizioni, fino ai 2 (due) anni successivi alla scadenza.

Art. 10

(Risoluzione del Contratto)

1. Al verificarsi di ogni inadempimento agli obblighi assunti con la sottoscrizione del presente Contratto, la Committente potrà diffidare il Fornitore, ai sensi dell’art. 1454 c.c., a porre rimedio all’accertata violazione, entro il termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento dell’atto di messa in mora.
2. In difetto oppure in caso di reiterazione dell’inadempimento, il Contratto con il Fornitore si intenderà risolto ai sensi dell’art. 1456 c.c., salvo il diritto della Committente al risarcimento del danno subito.
3. La risoluzione del Contratto per inosservanza da parte del Fornitore delle previsioni di cui ai precedenti capi del presente articolo comporterà altresì la risoluzione, sempre con effetto immediato ed ai sensi dell’art. 1456 c.c., di qualsiasi altro accordo, contratto, impegno o patto comunque denominato in essere tra le parti e fermo sempre il diritto della Committente al risarcimento del danno nei confronti del Fornitore.
4. In ogni caso si conviene che la Committente potrà risolvere di diritto il Contratto ex art.1456 c.c., fatto salvo il diritto a richiedere il risarcimento dell’eventuale maggior danno, previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata A/R o con PEC, nei seguenti casi:
5. qualora il Fornitore incorra in corso di Contratto in anche solo una delle cause di esclusione di cui all’art. 94 del d.lgs. 36/2023;
6. in caso di violazione dell’obbligo di riservatezza di cui al precedente art. 9;
7. qualora il Fornitore dovesse divenire insolvente, essere dichiarato fallito o venisse sottoposto ad amministrazione controllata o straordinaria o concordato preventivo;
8. qualora il Fornitore non rispetti uno qualsiasi degli adempimenti posti a suo carico relativamente al personale o non osservi o faccia osservare tutte le norme vigenti in materia di antinfortunistica, e di igiene e sicurezza;
9. per sospensione e/o interruzione delle attività del servizio, da parte del Fornitore, non concordate preventivamente con la Committente, tali da arrecare gravi disservizi;
10. qualora, a giudizio insindacabile del Committente, la prestazione non fosse condotta secondo le prescrizioni dell’Allegato 1 o secondo le condizioni contrattuali;
11. qualora fosse dimostrata la frode da parte del Fornitore e collusione con personale appartenente all’organizzazione della Committente.
12. In caso di risoluzione del Contratto ai sensi del presente articolo, la Committente potrà avanzare richiesta di risarcimento del maggior danno subito.
13. Nei casi di risoluzione del Contratto, il Fornitore ha diritto al rimborso delle spese sostenute sino al momento della risoluzione.

Art. 11

(Recesso)

Il Fornitore prende atto ed espressamente accetta che la Committente si riserva il diritto di recesso dal Contratto previo invio di comunicazione in forma scritta, a mezzo raccomandata A/R o PEC, da inoltrarsi con un preavviso di 30 giorni.

Si applicano a tal fine le previsioni del codice civile in materia.

Art. 12

(Spese di stipulazione e regime fiscale)

Ogni imposta ed ogni spesa di scritturazione, perfezionamento e registrazione del presente Contratti sarà a carico del Fornitore. Saranno analogamente a carico del Fornitore imposte e spese per eventuali altre scritture anche contabili (S.A.L., verbali, certificati ecc.…), collegate con lo svolgimento del servizio.

Art. 13

(Personale del Fornitore)

1. Alla sottoscrizione del presente Contratto, il Fornitore deve comunicare per iscritto alla Committente il nominativo del Responsabile della gestione del servizio oggetto del presente Contratto.
2. I necessari rapporti saranno tenuti dal Direttore dell’esecuzione del presente Contratto, identificato nella persona del Sig. Bruno Alberto Carraro, quale Direttore di Esercizio di ASF Autolinee S.r.l.

Art. 14

(Tutela dei lavoratori - sicurezza)

1. Nell’esecuzione del servizio che forma l’oggetto del Contratto, il Fornitore è tenuto alla scrupolosa osservanza delle Leggi, dei regolamenti, degli usi, dei contratti collettivi di lavoro e di ogni altra norma vigente o emananda, sia in rapporto alle modalità di esecuzione dei lavori, sia nei confronti del proprio personale.
2. Il Fornitore è tenuto in particolare all’osservanza delle norme di cui al D.L. 81/2008 e D.L. del 10/9/2003 n. 276 e di tutte le altre norme vigenti in materia, nonché di tutte le norme riguardanti le varie forme di assicurazione (infortuni, previdenza sociale, ecc.).
3. Il Fornitore si impegna a fornire alla Committente, a semplice richiesta, tutta la documentazione comprovante il rispetto ed il puntuale adempimento delle normative vigenti inerenti al rapporto di lavoro del personale dipendente.
4. Il Fornitore, se richiesto, deve dimostrare di aver ottemperato a tutte le menzionate prescrizioni, alle assicurazioni a valere per la responsabilità civile e di aver adottato tutte le cautele atte a garantire la vita e l’incolumità dei propri dipendenti, sotto l’osservanza delle Leggi a tutela del lavoratore.
5. In particolare, il Fornitore si impegna ad osservare tutte le norme di Legge e prescrizioni ASL, dell’Ispettorato del Lavoro e di tutti gli Enti Pubblici interessati.
6. In merito alle eventuali situazioni di rischio il Fornitore si impegna a comunicare al proprio personale ogni informazione relativa alle misure di sicurezza e di prevenzione da adottare. Si impegna inoltre a dare tempestiva comunicazione di eventuali variazioni.
7. La Committente si riserva la facoltà di effettuare controlli sull’osservanza della normativa in materia di sicurezza e di prendere eventuali provvedimenti.

Art. 15

(Trasparenza dei prezzi)

1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:

* dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente Contratto;
* dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso imprese collegate e controllate, somme e/o altri corrispettivi a titolo di intermediazione o simili o comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto stesso.

1. Si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l’esecuzione e/o la gestione del presente Contratto rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
2. Nel caso in cui risultasse non conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del comma precedente, ovvero il Fornitore non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente Contratto, lo stesso si intenderà automaticamente risolto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 cod. civ. per fatto e colpa del Fornitore, che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione a carico della Committente.

Art. 16

(Modalità di pagamento)

1. Il corrispettivo sarà liquidato dietro presentazione di regolare fattura mensile; il pagamento delle fatture sarà strettamente subordinato al ricevimento ed alla verifica da parte della Committente della documentazione di rendicontazione mensile delle percorrenze chilometriche consuntivate, dell’elenco delle corse non effettuate con l’indicazione della relativa linea e casuale, nonché della documentazione comprovante l’assolvimento di tutti gli adempimenti in materia di versamento delle ritenute fiscali (ai sensi dell’articolo 35, commi 28, 28-bis e 28-ter del Dl n.223/2006, come modificato dall’articolo 13-ter del Dl n. 83/2012 e C.M. n. 40/E dell’8 ottobre 2012 e ulteriore modifica del Dl n. 69/2013) e dei contributi previdenziali ed assicurativi obbligatori.
2. Si comunica sin da ora che ASF Autolinee S.r.l. è sottoposta alla disciplina dello split-payment e la fattura a lei emessa dovrà possedere i seguenti requisiti:

* riportare la dicitura “Operazione soggetta alla scissione dei pagamenti ex art. 17-ter del DPR 633/72”;
* esporre separatamente l’aliquota e l’ammontare dell’IVA la quale non sarà pagata ma verrà liquidata direttamente all’Erario dalla Committente;
* essere intestata a:

ASF Autolinee S.r.l.

Via Asiago n. 16/18

C.F e P.IVA 02660190139

* riportare il seguente numero CIG: **[●]**

1. Il pagamento delle fatture verrà corrisposto entro 30 giorni dalla verifica positiva delle prestazioni effettuate. La verifica delle prestazioni effettuate deve concludersi entro 30 giorni decorrenti dalla data di ricezione della fattura.
2. In relazione al D.lgs. 9 ottobre 2002, art. 4, comma 3, come modificato dal D.lgs. 9 novembre 2012 n. 192 il Fornitore accetta esplicitamente le condizioni di pagamento contrattuali di cui al presente articolo.

Art. 17

(Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari)

1. Il Fornitore si assume – a pena di nullità assoluta del presente Contratto – gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 13/08/2010 n. 136 così come modificato dagli artt. 6 e 7 del D.L. 12/11/2010 n. 187.
2. Ai sensi dell’art. 3 comma 7 della predetta L. 136/2010, così come modificata dal D.L. 12/11/2010 n. 187, i conti correnti dedicati, in via non esclusiva, sono così identificati:

* C/C n [•], acceso presso [•]

Agenzia/Filiale di [•], Via [•] n. [•], [•] codice IBAN [•];

1. Generalità e codice fiscale delle persone delegate ad operare nel conto sopra elencato:

* Nome e Cognome, C.F.;
* Nome e Cognome, C.F.;
* Nome e Cognome, C.F.;

1. Il Fornitore si impegna altresì a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.
2. Il presente Contratto si risolve di diritto in caso di mancato utilizzo del bonifico bancario ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi del comma 9-bis dell’art. 3 della L. 136/2010 così come modificata dall’art. 7 del D.L. 12/11/2010 n. 187.

Art. 18

(Definizione delle controversie)

In caso di eventuali controversie inerenti alla validità, interpretazione e/o esecuzione del Contratto (ivi compresi i relativi allegati), le Parti che sottoscrivono il presente atto accettano espressamente la competenza esclusiva del foro di Como, con espressa esclusione di ogni foro concorrente o alternativo.

Art. 19

(Rinvio)

Per quanto non contemplato nel presente Contratto, si fa espresso rinvio ai documenti ivi allegati e richiamati, nonché agli altri documenti oggetto di affidamento, alla normativa applicabile *ratione temporis* in materia di pubblici contratti in relazione ai settori speciali e al Codice civile.

Art. 20

(Clausola risolutiva espressa in caso di esito ostativo o interdittivo delle informative e comunicazioni antimafia)

Il Contratto è risolto immediatamente ed automaticamente qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura competente informazioni o comunicazioni ostative o interdittive ai sensi del D.lgs. 159/2011.

Art. 21

(Trattamento dei dati personali)

1. La Committente ha informato il Fornitore che, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito, “il **Regolamento**”), i suoi dati personali saranno trattati esclusivamente per l’espletamento delle attività connesse all’adempimento del Contratto, alla successiva gestione degli adempimenti amministrativi, contabili, fiscali, nonché all’adempimento di obblighi previsti da leggi, regolamenti e normativa comunitaria o da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo.
2. La base giuridica del trattamento dei dati personali è costituita dall’esecuzione del Contratto. Pertanto, la Committente non necessita del consenso espresso del Fornitore per effettuare il trattamento.
3. Il conferimento dei dati da parte del Fornitore costituisce requisito necessario per l’instaurazione del Contratto. Il mancato conferimento dei dati personali comporterà, pertanto, l’impossibilità per la Committente di concludere ed eseguire il presente Contratto.
4. Il trattamento dei predetti dati personali avrà luogo mediante strumenti manuali, informatici e telematici, comunque idonei a garantire la sicurezza dei dati stessi in conformità alle disposizioni previste dall’articolo 32 del Regolamento.
5. Nel corso del trattamento, per il perseguimento delle finalità sopra indicate, i dati potranno venire comunicati a professionisti incaricati della consulenza, ad associazioni di categoria, istituti di credito, enti previdenziali e/o assicurativi esterni alla Committente, anche all’estero, nonché ad autorità ed organi di vigilanza e controllo per l’adempimento di obblighi imposti da leggi e regolamenti.
6. La Committente ha informato il Fornitore che il Regolamento gli conferisce, in qualità di interessato, specifici diritti, ed in particolare quelli di ottenere l’accesso ai dati personali, la loro rettifica e/o cancellazione e/o portabilità, nonché la limitazione del trattamento. A tal fine, il Fornitore può esercitare i propri diritti inoltrando apposita richiesta al Responsabile della Protezione dei Dati Personali nominato dalla Committente, contattabile all’indirizzo: [privacy@asfautolinee.it](mailto:privacy@asfautolinee.it). Il Fornitore ha inoltre il diritto di opporsi al trattamento e/o di proporre reclamo all’autorità di controllo.
7. Il titolare del trattamento dei dati è la Committente, ossia la società ASF Autolinee S.r.l., con sede in Como, Via Asiago n. 16/18.
8. Il Fornitore autorizza e acconsente espressamente al trasferimento all’estero degli stessi dati.

Art. 22

(Clausola finale)

Il presente Contratto ed i suoi allegati costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno, altresì, preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente, singolarmente nonché nel loro insieme.

Qualunque modifica al presente Contratto ed ai suoi allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto.

L’eventuale invalidità o inefficacia di una delle clausole del presente Contratto non comporta l’invalidità o l’inefficacia del Contratto nel suo complesso.

Letto, firmato e sottoscritto.

Como, [●]

IL FORNITORE LA COMMITTENTE

[●] ASF Autolinee S.r.l.

(firmato digitalmente) (firmato digitalmente)

A norma degli artt. 1341 e ss. del c.c., il Fornitore, previa lettura di ogni clausola del presente Contratto e dell’Allegato 1 ad esso accluso, dichiara espressamente di aver preso visione e di approvare i seguenti articoli:

1. Art. 1, Premesse
2. Art. 7, Penali;
3. Art. 9, Riservatezza;
4. Art. 10, Risoluzione del Contratto;
5. Art. 11, Recesso;
6. Art. 18, Definizione delle controversie;
7. Art. 20, Clausola risolutiva espressa in caso di esito ostativo o interdittivo delle informative e comunicazioni antimafia.

Como, [●]

IL FORNITORE

[●]

(firmato digitalmente)

**In allegato:**

* All. 0: Richiesta di preventivo;
* All. 1: Allegato 1 – Orari e km richiesti;
* All. 2: Offerta Economica;
* All. 3: Contratti di locazione dei mezzi;
* All. 4: Carta della Mobilità 2023 urbana;
* All. 5: Codice etico ASF.